



**COMUNE
DI CERVIA**

(Allegato A delibera CC n. del

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AI
GIOCHI CHE CONSENTONO VINCITE IN DENARO**

Indice generale

Art. 1.....	3
Art. 2.....	4
Art. 3.....	7
Art. 4.....	8
Art. 5.....	9
Art. 6.....	9
Art. 7.....	10
Art. 8.....	10
Art. 9.....	11
Art. 10.....	11

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS.
3. Non sono oggetto del presente Regolamento:
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.
 - il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.
 - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.
 - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti “proibiti” ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l’eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti di seguito definita “sala giochi”, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l’installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (flipper, jukebox, ecc...);

b) Giochi leciti, si considerano tali:

1) I giochi tradizionali (ad esempio carte, bocce, giochi da tavolo, ecc...);

2) Gli apparecchi e congegni da trattenimento ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito distinti in:

→ **Apparecchi con vincite in denaro**

AWP (Slot e New Slot) apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S.:

gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.A.M.S.) e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm.ii., si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento dell’A.A.M.S., nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 Euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

Video Lottery Terminal (VLT) apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.:

gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. 4 del D.P.R. n. 640/1972 e s.m.i., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; in tale fattispecie rientrano i sistemi di gioco VLT di cui all'art. 2 del D.L. 25/3/2010, n. 40, convertita con L. 22/5/2010, n. 73 e alla circolare Ministero dell'interno 557/PAS. 7801. 12001 (1) del 23/6/2010 e per l'esercizio dei quali è necessaria licenza ad hoc, rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

→ **Apparecchi senza vincita in denaro**

apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.:

gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sola abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 Euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Se è ammesso lo scambio, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il costo della partita.

apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.:

gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di Euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali. Possono essere installati, oltre che negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati e anche nell'ambito di attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;

Ticket redemption apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c-bis) del T.U.L.P.S.:

gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 110 c. 7 del T.U.L.P.S., attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c-ter) del T.U.L.P.S.:

gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo, si tratta ad esempio di calcio balilla, biliardino, flipper, ping pong, dardi, o freccette, ruspe;

c) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:

gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 Euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

d) giochi a distanza:

i giochi pubblici gestiti dall'A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) esercizi o punti di vendita già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;

- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione dei pasti;

- stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;

- alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;

- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al D.P.R. 4/4/2001, n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;

- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. e punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31/1/2000, n. 29;

f) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) **esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa**, come disciplinati dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 114 e dalla L.R. Emilia Romagna 5/7/1999, n. 14 e s.m.i.;

i) altri esercizi pubblici diversi non rientranti nella classificazione di cui ai punti e) ed h);

l) altre aree aperte al pubblico che presentino le seguenti caratteristiche: sia delimitato il luogo di installazione degli apparecchi, sia garantita la sorvegliabilità ed identificata la titolarità;

m) circoli privati non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;

n) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

o) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;

p) area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto;

q) tariffa del biliardo: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

r) tabella dei giochi proibiti: la tabella predisposta ed approvata dal questore e vidimata dall'autorità competente a rilascio della licenza, che elenca i giochi non consenti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco, o all'installazione di apparecchi da trattenimento.

Art. 3

Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.

3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Art. 4

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco lecito che prevedono vincite in danaro e per l'apertura di sale dedicate

1. L'apertura di nuove sale da gioco con apparecchi con vincite in danaro e delle sale scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.
2. Gli apparecchi per il gioco lecito che consentono vincite in danaro sono quelli previsti dall'art. 110, comma 6 del TULP che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.
3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.
4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 5

Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco

1. Gli organi di controllo e di polizia al fine di monitorare, in relazione alle distanze dai luoghi sensibili, i provvedimenti relativi agli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro e verificarne la scadenza (non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L.R. n. 5/2013 s.m.i), hanno facoltà di accedere nell'esercizio durante l'orario di apertura dell'attività al fine di verificare le documentazioni e le scadenze previste relative agli apparecchi di cui sopra.
2. L'esercente trasmette alla Polizia Commerciale, entro sessanta giorni dalla comunicazione di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco degli apparecchi installati corredato dal numero identificativo, dalla data di collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.

Art. 6

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.
2. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenete gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile. A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione.
3. La mappa dei luoghi sensibili approvata con atto di Giunta Comunale è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.
4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.
5. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui

intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento

Art. 7

Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale da gioco e scommesse, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

Art. 8

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 9

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

Art. 10

Sanzioni

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
2. Nello specifico si prevede la sanzionabilità:
 - a) la violazione dei divieti di cui all'art.6 commi 1,4,5;
 - b) inosservanza dell'ordinanza di cui all'art.7;
 - c) inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art.8.
3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge statale.
4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

5. In caso di accertamento di una seconda violazione, si dispone la chiusura dell'esercizio per giorni cinque;
6. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili da parte delle sale giochi e sale scommesse esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento verrà comunicato ai titolari delle stesse ai sensi della Legge 241/1990 l'adozione nei successivi sei mesi computati dalla data di approvazione del presente atto dei provvedimenti di chiusura in attuazione della LR 5/2013 e della DGR n. 831/2017. Ai titolari delle sale giochi e sale scommesse esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento situate ad una distanza inferiore a 500 metri che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto si applicano le disposizioni della DGR n. 831/2017.
7. Fatti salvi i casi degli apparecchi esistenti alla data di approvazione del presente atto che consentono la vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 del TULPS collocati presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, nel caso distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, fermo restando l'adozione della confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, nonché l'inibizione dell'attività di ogni singolo apparecchio da gioco.
8. Ogni altra sanzione penale accessoria o misura interdittiva avente ad oggetto l'esercizio ovvero i singoli apparecchi da gioco verranno disposte nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.